

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza al recente decreto legislativo n. 61 del 18 aprile 2012, relativo a “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”.

In particolare, rileva al riguardo quanto disposto nell’art. 13 (Rendicontazione della Gestione Commissariale) che così recita:

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.».

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La norma, contenuta nel secondo decreto legislativo per l’attuazione dell’ordinamento di Roma Capitale, ha introdotto un ulteriore adempimento di consuntivazione dei risultati dell’attività svolta dalla Gestione Commissariale del Comune di Roma. Si tratta di una relazione indirizzata al Parlamento nazionale e al Ministero dell’Interno sull’attività economico-finanziaria eseguita, al fine di renderne pubblici i risultati e le modalità di gestione. Questo nuovo adempimento conferma ulteriormente la rilevanza statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, che riveste l’attività svolta dalla Gestione straordinaria istituita presso Roma Capitale, i cui esiti sono portati all’attenzione del Parlamento nazionale, piuttosto che agli organi esponenti delle collettività locali.

Va al riguardo ricordato come la Gestione, ancor prima che intervenisse tale normativa, fosse già assoggettata ad una serie di adempimenti in materia di trasparenza della azione svolta e di rendicontazione degli esiti destinati all'Amministrazione centrale nella quale il Commissario è inquadrato (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e a quella da cui deriva la provvista dei fondi (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

In particolare il comma 15 ter dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, prevede che il Commissario straordinario trasmetta annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del Piano.

In tale complesso normativo assume rilevanza anche l'art. 2 comma 2 octies della legge n. 10 del 2011 (di conversione del d.l. n. 225 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) che stabilisce l'obbligo di rendicontazione dei Commissari straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Gestione ha dato da principio applicazione alle disposizioni contenute nella norma istitutiva e sono stati redatti un primo rendiconto relativo al periodo 27 luglio – 31 dicembre 2010, che costituisce l'iniziale scorcio di attività svolta dalla Gestione in esecuzione della ricognizione definitiva del debito prevista dal d.l. 78 del 2010, e successivamente il rendiconto per l'intero esercizio 2011. Tale documento, trasmesso alle Amministrazioni destinatarie e alla Corte dei Conti, è costituito da una sezione di dati a carattere finanziario, che riporta tutte le principali variazioni intervenute nell'esercizio per singola ripartizione contabile del Piano, e da una sezione illustrativa, che ha lo scopo di descrivere e commentare le attività delle quali è fornita sintetica informazione nella sezione numerica.

Oltre a questi adempimenti di rendicontazione con cadenza annuale sono previsti altri monitoraggi infrannuali in adempimento dei quali la Gestione ha

regolarmente effettuato tutte le operazioni periodiche di consuntivazione delle attività previste dalla normativa di riferimento.

Tali operazioni riguardano in particolare la trasmissione al MEF ed al Ministero dell'Interno dei flussi di cassa trimestrali relativi agli incassi e ai pagamenti (previsti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2008); da aprile 2011 sono stati trasmessi al MEF anche i flussi di cassa mensili relativi ai soli pagamenti; tali documenti vengono distintamente conciliati con le risultanze del Tesoriere di Roma Capitale. (cfr. art. 2 Decreto MEF del 18 marzo 2011).

A tali adempimenti si sono sovrapposti quelli introdotti dall'art.15, commi 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2011, n°123 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*.

Agli articoli 5-18 nel Titolo II della suddetta norma *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali”*, viene introdotto l'obbligo di relazione sullo stato di realizzazione degli interventi delegati in capo ai funzionari e ai commissari delegati e comunque a qualsiasi soggetto autorizzato alla Gestione di fondi statali per specifici interventi o progetti”. La circolare n. 25/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fornito le prime indicazioni circa l'applicazione del decreto legislativo, ha ritenuto immediatamente esecutive le disposizioni contenute nell'articolo 15.

La suddetta relazione, elaborata in applicazione di tale specifica disciplina, è stata trasmessa alla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per il Lazio), dalla quale è pervenuto alla Gestione un riscontro con cui è stato espresso un giudizio sostanzialmente positivo per le attività avviate, gli obiettivi perseguiti e i risultati ottenuti, valutando anche appropriata la rappresentazione della gestione mediante documenti di rendicontazione e monitoraggi contabili.

Tornando allo specifico oggetto della presente relazione, si fa presente come il nuovo adempimento sia stato introdotto nel corso dell'esercizio 2012 con una

novella inserita nel corpo della legge che contiene la disciplina fondamentale per l'attività della Gestione. La disciplina vigente che ne deriva amplia il quadro degli adempimenti di consuntivazione stabilendo, con norma a regime, la necessità di relazionare con cadenza annuale anche al Parlamento e al Ministero dell'Interno sulla gestione svolta. La norma, intervenuta nel corso del 2012, esplica i suoi effetti con riferimento al primo periodo annuale utile per la rendicontazione (esercizio 2012), per cui la prima relazione si appunterà in particolare sulla gestione di tale periodo, anche se, costituendo il primo momento di confronto con il Parlamento, saranno effettuati riferimenti sintetici anche al complesso dell'attività svolta dalla gestione.

LA DISCIPLINA SPECIALE PER ROMA

Nel corso del 2008, successivamente all'insediamento dei nuovi organi elettivi del Comune di Roma, si è manifestata una situazione finanziaria critica per cui l'attività istituzionale ha rischiato di essere paralizzata, con conseguente sospensione dell'erogazione dei servizi pubblici, compresi quelli essenziali.

Alla luce di tale situazione, nell'ambito di un provvedimento rivolto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, con l'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è stata prevista la nomina del Sindaco del Comune di Roma quale Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria dello stesso Comune e delle società da esso partecipate, con l'esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un Piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

Tale intervento legislativo ad hoc, inserito nell'ambito di un provvedimento d'urgenza, è stato adottato in considerazione della condizione critica della liquidità che avrebbe potuto causare il dissesto di un ente al quale è affidato il ruolo di capitale della Repubblica. Le considerazioni alla base dell'intervento legislativo hanno anche tenuto conto della prevedibile evoluzione *in peius* della situazione di

Roma, che avrebbe potuto dare luogo a conseguenze negative finanche sulla considerazione complessiva della salute finanziaria del nostro Paese. Pertanto per il Comune di Roma è stata stabilita, in alternativa alla dichiarazione di dissesto prevista per tutti gli enti locali, una disciplina particolare con la quale si è previsto, oltre agli organi della Gestione Ordinaria, un Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso.

Si tratta di una disciplina per certi versi assimilabile a quella introdotta con carattere di generalità dal d.l. del 10 ottobre 2012 n.174 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) che consente l’adozione di un piano di risanamento pluriennale in alternativa al dissesto.

In particolare il citato decreto legge 112/2008, al comma 3, dell’art. 78 ha previsto che “la Gestione Commissariale del Comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della Gestione Ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008”. La continuità della Gestione Ordinaria è stata assicurata dallo stesso art. 3 in cui è previsto che “le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008”¹.

E’ stata così operata una netta distinzione dei bilanci, separati dal 28 aprile 2008, data di elezione della nuova consiliatura comunale. La gestione dell’ente è proseguita, quindi, attraverso gli organi ordinari contestualmente a quella commissariale e l’amministrazione contabile è stata divisa in due sezionali distinti.

¹ Nel corso del 2011 il legislatore è intervenuto (art. 20, comma 17 decreto legge 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, modificando l’art.78 del decreto legge n. 112 del 2008, “Disposizioni urgenti per Roma capitale”) fornendo un’interpretazione autentica dell’art.78, in base alla quale “tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla Gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all’anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007”

Secondo il criterio di carattere generale contenuto nello stesso art. 3, tutte le attività e passività di bilancio sorte anteriormente alla data di separazione delle gestioni sono state attribuite alla gestione di uno speciale organo liquidatore commissariale di nomina governativa, mentre tutte le attività e passività di bilancio sorte successivamente restano in capo alla Gestione Ordinaria dell'Ente locale Roma Capitale.

A differenza dell'impianto del dissesto degli enti locali previsto dal D.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali – in seguito TUEL), nello speciale sistema dedicato a Roma Capitale non si verifica una successione temporale di bilanci (da quello ordinario alla gestione straordinaria, sino al risanamento), ma una immediata coesistenza temporale dei due bilanci, fino alla chiusura di quello commissariale con l'approvazione del rendiconto finale.

In forza della suddetta disposizione sono state create due gestioni separate: la prima con competenza sulla gestione dell'Amministrazione comunale fino alla data del 28 aprile 2008 (Gestione Commissariale); la seconda competente a gestire il periodo successivo al 28 aprile 2008 (Gestione Ordinaria) ed affidata agli organi istituzionali del Comune di Roma (oggi Roma Capitale, giusta il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156).

La disciplina dedicata alla Gestione Commissariale ha caratteristiche del tutto particolari e costituisce un *unicum* nel panorama giuridico, anche se per alcuni limitati aspetti è stata espressamente prevista l'applicabilità di norme del TUEL poste in tema di dissesto. Si tratta dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 248 del TUEL che prevedono la non assoggettabilità dei debiti/crediti rientranti nel bilancio commissariale alle individuali procedure esecutive.

Tale speciale procedura offre maggiori opportunità rispetto a quelle standard in quanto, oltre all'accertamento della massa attiva, che costituisce la primaria fonte di finanziamento destinata a soddisfare i creditori, è stata prevista la possibilità di accedere a fonti di finanziamento straordinario nel quadro degli interventi di attuazione dell'ordinamento di Roma Capitale previsti dall'art. 114, terzo comma,

della Costituzione (così come ribadito al punto 8, pag. 44, del c.d. Piano di rientro).

In base a tale disciplina specifica i creditori del Comune di Roma possono contare su disponibilità maggiori di quelle che, in mancanza della speciale procedura di liquidazione in esame, avrebbero potuto essere assoggettate a procedure esecutive individuali da esercitare nei confronti del Comune.

Il quadro normativo relativo alla Gestione Commissariale è stato via via integrato con una serie di disposizioni inserite in provvedimenti d'urgenza per il coordinamento della finanza pubblica che hanno introdotto disposizioni particolari atte a confermare la natura speciale della gestione e la netta differenziazione delle procedure rispetto a quelle previste dalla disciplina in tema di dissesto degli enti locali.

Va ricordato, infine, che dal complesso delle norme inerenti la Gestione Commissariale non è fissato un limite temporale alla sua durata. E' stabilita altresì la cessazione allorché residueranno esclusivamente partite debitorie la cui gestione comporta l'espletamento di atti meramente esecutivi. Il riferimento è al debito finanziario che deve essere pagato a scadenza delle relative rate e nei confronti del quale non è esercitabile il potere transattivo ma, eventualmente, un'attività di rinegoziazione. Al riguardo è utile ricordare che l'ultima scadenza per il debito finanziario in atto alla data di separazione delle gestioni è prevista nell'anno 2048.

LA SITUAZIONE DEBITORIA

Dalla ricostruzione stessa del sistema delle norme di riferimento si può desumere come le funzioni assegnate alla Gestione Commissariale operante presso Roma Capitale possano essere compendiate in due distinte fasi.

La prima è quella rivolta alla ricognizione della situazione debitoria e alla rilevazione della correlata massa attiva, che si concretizza nella predisposizione di

un documento di sintesi c.d. “Piano di rientro”, costantemente in aggiornamento. La seconda fase, a carattere operativo, consiste nella realizzazione delle entrate commissariali, anche disponendo della potestà impositiva assegnata al Commissario, e nella conseguente estinzione della massa passiva, esercitando i poteri transattivi di cui dispone il Commissario, al fine di conseguire economie e contestuale riduzione dell’esposizione debitoria.

La separazione tra le due gestioni, di non semplice attuazione, ha richiesto la ricostruzione dell’esposizione debitoria pregressa dell’amministrazione alla data del 28 aprile 2008, mediante la rilevazione e l’iscrizione delle relative partite, nonché del correlato attivo, nel c.d. “Piano di rientro”. Evidentemente, in considerazione delle dimensioni dell’ente e della enorme estensione e complessità della gestione affidata, si è trattato di un’attività di non semplice realizzazione che ha richiesto l’avalimento degli uffici comunali. Tale ricostruzione è stata attuata con modalità “ricognitorie” sulla base delle attestazioni rese dai responsabili degli uffici comunali competenti, la sola realizzabile con i ridotti tempi a disposizione, del tutto incompatibili, per molte categorie di credito e debito, con una modalità basata su un’analisi puntuale sulle singole partite.

D’altra parte, per le notazioni sopra espresse, ogni altra possibile modalità di ricognizione sarebbe stata realizzabile solo in tempi estremamente protratti, nel qual caso non sarebbe stato rispettato il termine del 30 settembre 2008 stabilito dal comma 4 dell’art. 78 del d.l. 112/2008 e, di conseguenza, avrebbe perso di efficacia lo stesso intervento della Gestione. Al riguardo è da notare come non trovi applicazione, nei confronti della Gestione Commissariale di Roma, l’art. 254 del TUEL che prevede espressamente la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa ed una eventuale fase di contraddittorio quali adempimenti propedeutici alla determinazione di inserimento di un debito nella massa passiva. La stessa fissazione di un termine breve da parte del legislatore vale a confermare la volontà di escludere la procedura di interpello che, in relazione alla dimensione delle partite da verificare, avrebbe richiesto ben altri tempi.

Le risultanze del primo monitoraggio, effettuato nel 2008 con le modalità sopra indicate, sono confluite nel “Piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma” approvato con D.P.C.M. del 5 dicembre 2008 ed hanno messo in evidenza uno sbilancio delle partite ampiamente negativo.

Ai fini della redazione del Piano gli Uffici capitolini competenti hanno esaminato circa 115 mila posizioni debitorie in un arco temporale limitato e ne è stata realizzata una sintesi per tipologie di entrata e di spesa.

Successivamente, l’art. 4 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010, ha previsto che un nuovo Commissario straordinario del Governo subentrasse al Sindaco di Roma nella Gestione Commissariale per effettuare una ricognizione “definitiva” della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto Piano di rientro.

Tale “definitiva” ricognizione è stata effettuata con modalità analoghe alle precedenti in quanto le esigenze di tempestività permanevano, essendo stato previsto con DPCM in data 5 maggio 2010 il termine del 15 giugno 2010 per la sua presentazione. Il debito oggetto di accertamento era riferito ai crediti certi liquidi ed esigibili oltre a partite che, in relazione alla loro particolare natura, non potevano essere esattamente determinate, quali i contenziosi definiti solo in primo grado e gli interessi passivi per oneri finanziari su mutui e linee di credito legati a tassi variabili. Pertanto il termine “definitiva” alla ricognizione così effettuata intende conferire il significato di consolidamento degli accertamenti effettuati al fine di dare stabilità alle grandezze dello sbilancio assegnato alla gestione speciale.

Anche questa successiva rilevazione della massa passiva è stata di natura ricognitiva e, quindi, tale da escludere che l’inserimento del debito nella massa producesse automaticamente il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’importo iscritto nel Piano, invece subordinato all’espletamento delle ordinarie procedure contabili di liquidazione e pagamento.

Va anche notato al riguardo che la rilevazione effettuata includeva situazioni non scadute, in corso di definizione e suscettibili di avere un esito non favorevole alle aspettative dei creditori sia nell'*an* che nel *quantum*.

La ricognizione delle grandezze delle masse attiva e passiva ha evidenziato ancora una volta un saldo ampiamente negativo delle partite pregresse.

Il quadro normativo relativo alle rilevazione delle masse si è successivamente evoluto con il disposto dell'art. 2 comma 7 del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 in cui è previsto che: “Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, (...) necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,”. Il successivo comma 9 affida al Commissario straordinario, il compito di procedere all'accertamento definitivo del debito.

Tali innovazioni rendono ancora più evidente come sia stato impossibile addivenire ad una individuazione delle posizioni che determinasse definitivamente le masse, proprio in ragione della complessità delle situazioni e, in particolare, del persistere di molte situazioni, seppure inequivocabilmente di competenza della Gestione in relazione all'epoca in cui si erano determinati i presupposti, ancora in via di definizione.

La facoltà di aggiornare costantemente le masse ha comportato l'avvio da parte della Gestione di attività finalizzate al riaccertamento delle singole partite di credito e di debito sulla base di nuovi elementi di valutazione che progressivamente emergevano.

L'attività di revisione si è resa indispensabile a seguito, come detto, delle modalità di mera “ricognizione” con cui è avvenuta la rilevazione dei saldi di massa attiva e passiva e la separazione dei Bilanci al 28 aprile 2008.

Stante questo presupposto, la Gestione ha ritenuto opportuno procedere costantemente all'aggiornamento del dato contabile puntuale delle partite ricomprese nella massa attiva e passiva. Pertanto, in più occasioni, ha provveduto a richiamare l'attenzione degli uffici comunali a svolgere un'attività di monitoraggio e revisione delle poste. Tale azione ha avuto l'effetto di sensibilizzare i diversi uffici competenti di Roma Capitale che progressivamente hanno fornito riscontro alle richieste inoltrate, concretizzatesi in una serie di rettifiche apportate ai dati inclusi nel Piano, preventivamente autorizzate dalla Gestione prima della loro esecuzione definitiva quali variazioni della massa attiva o passiva.

1 LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMMISSARIALE

1.1 La provvista delle risorse finanziarie

Tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 sono intervenute nuove norme in materia di dotazioni finanziarie assegnate alla Gestione Commissariale che hanno fornito certezza e continuità alle risorse a disposizione consentendo, così, l'avvio di una adeguata operatività. Si tratta, in primo luogo, della previsione del contributo perpetuo annuale di 500 Euro/milioni, erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze² e quindi dell'assegnazione della facoltà di procedere alla stipula di un

² Art.14 d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, comma 14: "E' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annuo complessivi:

- di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%"

contratto di finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti o con primari Istituti di Credito³.

Tali nuovi strumenti normativi hanno stabilito le condizioni per procedere alla stipula di un contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e un pool di Banche le quali, potendo contare sulla garanzia che il suddetto contributo pluriennale assicura, hanno accordato finanziamenti a breve e lungo termine. In attuazione del contratto la Gestione ha potuto disporre della provvista finanziaria necessaria alle esigenze, consentendo il sostanziale vero e proprio avvio delle attività nel corso del secondo semestre del 2011.

In particolare il contratto di servizio ha previsto la possibilità di utilizzare una “Tranche Triennio” fino ad un importo massimo di 1,5 Euro/miliardi e l’utilizzo di una “Tranche Attualizzazione” per ulteriori 2,5 Euro/miliardi, per un totale complessivo di 4 Euro/miliardi da utilizzare entro il 31 dicembre 2013.

1.2 Le attività relative al debito finanziario – la chiusura anticipata di contratti derivati

Una delle componenti più significative della massa passiva della Gestione è rappresentata dal debito di natura finanziaria costituito da due tipologie distinte.

La prima è costituita dal debito a fronte di mutui, contratti quadro per aperture di credito e rimborso BOC, operazioni finanziarie perfezionate con la Cassa Depositi e Prestiti e Istituti Bancari.

Si tratta di una massa imponente di oneri ai quali la Gestione Commissariale deve far fronte rispettando i piani di ammortamento in atto, soprattutto in

³ Art.14 d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, comma 13 bis:” per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all’art.5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l’art. 4 commi 177 e 177 bis, della legge 24 dicembre 2003, n.350Fermi restando la titolarità del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati”.